

Regolamento dell'OAD PolyReg ai sensi dell'art. 25 LRD

Versione dell'11 settembre 2015, entrata in vigore: 1. nov. 2015 / 1. gen. 2016

A. Visione d'insieme e disposizioni generali

§1 Scopo del Regolamento

¹ Il presente Regolamento, costituito ai sensi del § 22 degli Statuti dell'associazione, esplicita i doveri di diligenza previsti nel secondo capitolo della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo emanata il 10 ottobre 1997 (LRD; RS 955.0) e stabilisce come questi obblighi devono essere adempiuti.

² Il Regolamento determina, rispettivamente sancisce:

- a. le condizioni d'ammissione ed esclusione degli intermediari finanziari;
- b. i principi della formazione degli intermediari finanziari;
- c. la procedura di revisione;
- d. le sanzioni da comminare in caso di violazione degli obblighi da parte dei membri dell'associazione.

§2 Ambito d'applicazione

Questo Regolamento si applica a tutti gli intermediari finanziari affiliati all'OAD PolyReg, ai suoi organi, ai membri di Direzione, ai collaboratori che adempiono delle funzioni nell'ambito dell'intermediazione finanziaria e alle persone ausiliarie.

§3 Direttive

¹ Gli intermediari finanziari si autoorganizzano nel loro settore d'attività e prendono tutte le misure atte a lottare contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo.

² Gli intermediari finanziari sono tenuti a rispettare il presente Regolamento, gli Statuti e tutte le direttive emanate dall'OAD PolyReg. Essi devono in particolare:

- a. agire in ogni istante secondo il principio della buona fede;
- b. rispettare le disposizioni legali applicabili al loro ramo d'attività, in particolare tutte le disposizioni della legge federale concernenti la lotta contro il riciclaggio di denaro così come le pertinenti norme legali del Codice penale svizzero, in particolare gli art. 305^{bis}, 305^{ter}, 260^{ter} e 260^{quinquies} CP;
- c. informare apertamente tutti i loro clienti delle disposizioni legali, in particolare della LRD e dell'importanza che essa riveste nelle loro relazioni d'affari;
- d. documentare tutte le relazioni d'affari secondo i principi commerciali e conservare i documenti secondo le disposizioni legali;
- e. evitare la partecipazione ad operazioni delle loro società madre, sorella o figlia all'estero con lo scopo di aggirare, o comunque contravvenire così facendo alle disposizioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo o sottrarsi così a dei controlli;
- f. prendere in considerazione, limitare e sorvegliare globalmente i rischi legali e reputazionali, e vigilare che le sue succursali all'estero nonché le sue società figlia

estere si conformino ai principi della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Tengono in considerazione i pericoli che possono incorrere allo sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie e tipologie di attività.

§4 Affiliazione

¹ Può richiedere l'affiliazione all'OAD PolyReg l'intermediario finanziario che, oltre alle condizioni previste negli Statuti, adempie le seguenti condizioni:

- a. dispone di un'organizzazione aziendale e regole interne in grado di garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla LRD e dal presente Regolamento;
- b. l'intermediario finanziario, le persone incaricate dell'amministrazione e della direzione della sua ditta, così come tutti i suoi collaboratori ed ausiliari, che per lui adempiono funzioni nel campo dell'intermediazione finanziaria, devono godere di una buona reputazione in relazione a tali attività e devono farsi garanti del rispetto delle norme della LRD e del presente Regolamento;
- c. il fulcro dell'effettiva attività di intermediazione finanziaria dev'essere in Svizzera o essere svolta a partire dalla Svizzera. Stabilimenti all'estero devono sottostare alla vigilanza della competente autorità estera e disporre di un'autorizzazione;
- d. azionisti o detentori di partecipazioni dell'intermediario finanziario, che detengano un terzo o più del capitale o dei diritti di voto, devono disporre di un casellario giudiziale senza precedenti penali rilevanti, le quali mettono in dubbio la garanzia di un'attività irreprensibile dell'intermediario finanziario.

² Per il resto l'affiliazione segue le condizioni e la procedura statutaria.

§5 Lista dei membri (art. 26 LRD)

L'OAD PolyReg comunica alla FINMA, secondo le sue direttive valide, le informazioni relative ai membri affiliati, alle richieste d'affiliazione respinte, ai membri dimissionari o esclusi, così come l'avvio e la conclusione di procedure di sanzionamento.

§6 Doveri degli intermediari finanziari

¹ È proibito all'intermediario finanziario accettare, tenere in deposito o aiutare ad investire o trasferire dei valori patrimoniali dei quali sappia o debba presumere che essi provengano da crimini o da un delitto fiscale qualificato o da un'organizzazione criminale o che sono destinati al finanziamento del terrorismo. L'intermediario finanziario si rende colpevole di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305^{bis} CP qualora commetta un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo, o dovendo presumere, che essi provengono da un crimine o un delitto fiscale qualificato.

² L'intermediario finanziario non può intrattenere una relazione d'affari con imprese o persone di cui sappia o debba presumere, che siano in connessione con organizzazioni criminali o sostengano il terrorismo.

³ L'intermediario finanziario è punibile ai sensi dell'art. 305^{ter} CP se accetta, tiene in deposito o aiuta ad investire o a trasferire a titolo professionale dei valori patrimoniali appartenenti a dei terzi e omette di accertare con la dovuta diligenza l'identità dell'avente economicamente diritto.

⁴ L'intermediario finanziario è punibile ai sensi dell'art. 260^{quinquies} cpv. 1 CP (finanziamento del terrorismo) se egli raccoglie o mette a disposizione dei valori patrimoniali nell'intento di finanziare atti di violenza volti ad intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o omettere un atto.

⁵ Per il resto gli intermediari finanziari affiliati hanno i seguenti obblighi:

- a. Identificazione della controparte e dei rappresentanti di persone giuridiche ai sensi dei §§ 7 ss;
- b. Accertamento relativo all'avente economicamente diritto secondo i §§ 18 ss;
- c. Rinnovo dell'identificazione della controparte o rinnovo dell'accertamento dell'avente economicamente diritto e obbligo di interrompere la relazione d'affari ai sensi dei §§ 26 ss;
- d. Identificazione dell'oggetto e dello scopo della relazione d'affari auspicata dalla controparte ai sensi dei §§ 30 ss;
- e. Obblighi particolari di chiarimento secondo i §§ 31 ss;
- f. Obbligo di allestire e conservare dei documenti secondo i §§ 37 ss;
- g. Misure organizzative secondo i §§ 40 ss;
- h. Obbligo di comunicazione ai sensi dei §§ 42 ss;
- i. Blocco dei beni e divieto d'informazione, secondo i §§ 44 ss;
- j. Dovere di formazione ai sensi dei §§ 60 e ss.

B. Identificazione della controparte (art. 3 LRD)

§7 Momento dell'identificazione

¹ Al momento dell'avvio di relazioni d'affari o dello svolgimento di un'operazione di cassa di una somma ingente con una controparte non ancora identificata, l'intermediario finanziario deve accertare l'identità della controparte sulla base di un documento probante.

² Una relazione d'affari è considerata stabilita al momento della conclusione del contratto.

³ In caso di conclusione di contratto tra assenti, l'identificazione, l'accertamento relativo all'avente economicamente diritto così come l'identificazione dell'oggetto e dello scopo della relazione d'affari devono essere effettuati senza ritardo alcuno. Qualora così non fosse, l'intermediario finanziario non può procedere a nessuna transazione e a nessun atto di deposito nei confronti dei valori patrimoniali in questione.

§8 Informazioni sulla controparte

¹ Al momento dell'avvio di relazioni d'affari o di un'operazione di cassa di una somma ingente secondo il § 14 cpv. 2 e 3, l'intermediario finanziario raccoglie le informazioni seguenti:

- a. per le persone fisiche e i titolari d'impresie singole: nome, cognome (e se possibile la ragione sociale o l'insegna), data di nascita, indirizzo e nazionalità;
- b. per le persone giuridiche così come per le società di persone e le imprese singole registrate nel registro di commercio con sede in Svizzera: ragione sociale e indirizzo del domicilio;

- c. disposizioni concernenti il conferimento di poteri di rappresentanza relative a quelle persone fisiche che stabiliscono la relazione d'affari in nome della persona giuridica; indicazioni relative all'identificazione di queste persone.

² Se la controparte proviene da uno stato in cui i dati relativi alla nascita e al domicilio non sono utilizzati, questi dati non vengono presi in considerazione. Questa deroga deve essere motivata in un'apposita nota datata e firmata nell'incarto.

§9 Identificazione di persone fisiche

¹ L'identità di una persona fisica viene accertata mediante esame di un documento emesso da un'autorità svizzera o estera munito di fotografia e atto all'identificazione.

² Se la controparte (persona fisica) non dispone di alcun documento ai sensi del presente Regolamento, la sua identità può eccezionalmente essere accertata sulla base di altri documenti probanti (per esempio attestato di domicilio o certificato di deposito della documentazione). Questa situazione eccezionale deve essere motivata in una nota datata e firmata nell'incarto.

³ In caso di dubbi sull'autenticità del documento d'identificazione presentato, o in caso di divergenza tra la fotografia e la persona da identificare, deve essere consegnato un altro documento comprovante l'identità della persona fisica in questione.

⁴ Una ditta individuale con sede in Svizzera può anche essere identificata sulla base dell'estratto del registro di commercio o di un documento equivalente (cfr. § 11 e § 12).

⁵ Per l'apertura di una relazione d'affari con una società semplice, l'intermediario finanziario deve identificare le controparti contrattuali, fruttanto o tutti i soci o almeno un socio e tutte le persone che siano autorizzate alla firma nei suoi confronti.

§10 Conclusione del contratto per corrispondenza

¹ Se una relazione d'affari è stabilita per corrispondenza, la controparte deve inviare una copia certificata del documento d'identificazione così come le informazioni richieste al § 8, al fine di poterne accertare l'identità.

² Qualora l'indirizzo del domicilio della controparte non si evinca dal documento d'identificazione, esso dev'essere verificato al momento della conclusione del contratto tramite invio postale o con altri mezzi equivalenti.

§11 Identificazione di persone giuridiche e società di persone

¹ L'identità di una persona giuridica, di una società di persone o di un'impresa singola iscritta al registro di commercio viene accertata per mezzo di un estratto dal registro di commercio fornito dall'Ufficiale del registro di commercio.

² Fintanto che tutte le informazioni rilevanti sono accessibili, le persone giuridiche e le società di persone possono allo stesso modo essere identificate per mezzo di un estratto scritto da una banca dati ufficiale (per es. ZEFIX) o da un repertorio o da una banca dati affidabile amministrata da un privato (per es. Teledata, Dun & Bradstreet, Creditreform).

³ L'identità di persone giuridiche non iscritte al registro di commercio (per es. associazioni o fondazioni) e di società di persone non aventi personalità giuridica deve essere accertata sulla base dei loro statuti o di un documento equivalente. Sono in particolare considerati come documenti equivalenti, oltre ai documenti d'identificazione dei titolari previsti dal § 9 del presente Regolamento, l'atto di fondazione, il contratto di fondazione, un attestato dell'organo di revisione, un'autorizzazione ufficiale per esercitare un'attività o un estratto scritto rilasciato da un elenco o da una banca dati affidabile amministrata da un privato (per es. Teldata, Dun & Bradstreet, Creditreform).

⁴ L'estratto del registro di commercio, l'attestato dell'organo di revisione, così come l'attestato rilasciato dall'elenco o dalla banca dati non devono essere datati da più di dodici mesi e devono attestare lo stato sociale attuale.

⁵ L'intermediario finanziario si procura egli stesso l'estratto ZEFIX o l'estratto rilasciato dall'elenco o dalla banca dati secondo il cpv. 2 e lo munisce della nota 'stampato il ...' con data e sigla.

⁶ L'identità di una persona giuridica o di una società di persone con sede all'estero si verifica sulla base di un estratto del registro di commercio o di un documento equivalente (per es. atto di fondazione notarile, "certificate of incorporation") o, a patto che ne evincano tutte le informazioni rilevanti, sulla base di un estratto scritto rilasciato da una banca dati o da un elenco ufficiale o affidabile e gestito da un privato.

§12 Identificazione dei rappresentanti di persone giuridiche

¹ Se la controparte è una persona giuridica, una società di persone o una ditta individuale con sede in Svizzera identificata tramite l'estratto del registro di commercio, l'intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza riguardanti quelle persone che in nome della controparte stabiliscono la relazione d'affari. Di queste persone deve essere accertata l'identità.

² Il potere di rappresentanza può risultare dall'estratto del registro di commercio della controparte, da una procura, dall'estratto di un verbale o di un documento analogo, che sia provvisto di una firma valida della controparte. Il potere di rappresentanza deve essere documentato. Non occorre una certificazione di autenticità.

³ Riguardo ad un potere di rappresentanza comunicato oralmente bisogna stilare una nota per l'incarto.

§13 Rinuncia all'identificazione

¹ L'intermediario finanziario può rinunciare a identificare una persona giuridica se quest'ultima è quotata in borsa in Svizzera o all'estero.

² Egli può anche rinunciare a identificare le controparti di diritto pubblico che sono riconosciute in Svizzera, per es. gli stati, i cantoni, i comuni o le corporazioni e gli istituti di diritto pubblico, le istituzioni, o ancora i servizi dotati di personalità giuridica e le unità che ne derivano, come la polizia, i pompieri, le scuole, ecc.

³ Il motivo della rinuncia all'identificazione deve figurare in una nota nell'incarto datata e firmata.

⁴ L'intermediario finanziario può altresì rinunciare all'identificazione per i supporti dati non riscrivibili nell'ambito dei mezzi di pagamento elettronici se:

- a. il denaro depositato elettronicamente serve al cliente esclusivamente per pagare online beni e servizi che ha acquistato;
- b. l'ammontare disponibile elettronicamente non supera i 250 franchi per supporto dati;
- c. l'ammontare disponibile per operazione e per cliente non supera i 1500 franchi.

§14 Operazioni di cassa

¹ Con operazione di cassa s'intende ogni forma di transazione in contanti che non entra in una relazione di affari durevole, segnatamente il cambio di denaro, la vendita di assegni di viaggio, l'incasso in contanti di assegni, la sottoscrizione a contanti di titoli al portatore (per es. di obbligazioni, o di obbligazioni di cassa), la compera o la vendita di metalli preziosi, così come le transazioni uniche per dei clienti di passaggio.

² In caso di operazioni di cassa, l'identità della controparte deve essere accertata quando:

- a. una o più operazioni che sembrano collegate fra loro raggiungono o superano l'ammontare di 25'000 franchi;
- b. una o più operazioni di cambio che sembrano collegate fra loro, per il cambio di monete o banconote con delle altre unità monetarie della stessa moneta, o di un'altra moneta, superano l'ammontare di 5'000 franchi.

³ L'identità della controparte è sempre accertata in caso di trasferimento di denaro o valori¹ dalla Svizzera all'estero. In caso di trasferimento di denaro o valori dall'estero in Svizzera, occorre identificare il beneficiario del pagamento se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro superano 1'000 franchi. Se sussistono indizi di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, l'identità del beneficiario del trasferimento di denaro o valori è in ogni caso da verificare.

⁴ Per gli ordini di bonifico, l'intermediario finanziario dell'ordinante indica il nome, il numero di conto e l'indirizzo dell'ordinante nonché il nome e il numero di conto del beneficiario. In mancanza di un numero di conto, è indicato un numero di riferimento relativo alla transazione. L'indirizzo dell'ordinante può essere sostituito dalla data di nascita e dal luogo di nascita, dal numero d'identificazione come cliente o dal numero d'identità nazionale dell'ordinante, e nel caso di ordini di bonifico in Svizzera, l'intermediario finanziario può limitarsi a indicare il numero di conto o il numero di riferimento relativo alla transazione, sempre che sia in grado di fornire, su richiesta, le ulteriori informazioni sull'ordinante alle autorità svizzere competenti nel lasso di tempo di tre giorni lavorativi.

¹ Per trasferimento di denaro o valori s'intende in particolar modo il trasferimento di valori patrimoniali attraverso l'accettazione di contanti, metalli preziosi, valute virtuali, assegni o altri mezzi di pagamento in Svizzera e il pagamento della somma corrispondente a un terzo in contanti, metalli preziosi, valute virtuali o attraverso il trasferimento scritturale, il bonifico o altra utilizzazione di un mezzo di pagamento o di conteggio all'estero, o viceversa, sempre che queste operazioni non siano legate a una relazione d'affari continua.

⁵ Qualora, nei casi descritti al cpv. 1, sussistano sospetti di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, l'identità della controparte deve essere verificata anche se l'ammontare delle transazioni non raggiunge le quote riportate sopra.

§15 Certificazione conforme

¹ L'intermediario finanziario si fa rilasciare un documento d'identificazione in originale o in copia autenticata. Egli inserisce nell'incarto la copia autenticata o fa una copia dei documenti che gli sono stati forniti. Su di essa egli certifica con data e firma o con una sigla, di aver esaminato il documento originale o la copia certificata conforme.

² L'attestato di autenticità della copia di un documento d'identificazione può essere rilasciato da:

- a. l'intermediario finanziario stesso, se ha esaminato l'originale e ne ha fatto una copia;
- b. un notaio, un avvocato abilitato ad esercitare in Svizzera scelto dalle parti, o un'istanza pubblica che fornisce abitualmente questo tipo di certificazioni;
- c. un intermediario finanziario svizzero ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 o cpv. 3 LRD o un intermediario finanziario straniero che esercita un'attività menzionata nell'art. 2 cpv. 2 o cpv. 3 LRD, se è soggetto ad una sorveglianza e ad una regolamentazione equivalente in materia di lotta al riciclaggio di denaro.

³ Quale valida certificazione conforme risulta inoltre la presentazione di una copia di un documento d'identità da parte di banche date di un prestatore riconosciuto di tali servizi secondo la Legge federale del 19 dicembre 2003 sulla firma elettronica, in combinazione con l'autenticazione elettronica della controparte in questo contesto. Questa copia del documento deve essere stata prodotta per un certificato qualificato.

§16 Rinuncia all'attestato di autenticità

¹ L'intermediario finanziario può rinunciare all'attestato di autenticità qualora abbia adottato altre misure che gli permettano di accertare l'identità e di verificare l'indirizzo della controparte. Queste misure devono essere documentate.

² Se vengono emesse carte di credito o carte-cliente per corrispondenza si può rinunciare al requisito dell'attestato di autenticità per il documento di identificazione se il limite mensile della carta non supera i 25'000 franchi.

§17 Verifica non riuscita dell'identità della controparte

Se l'identità della controparte non può esser verificata, l'intermediario finanziario rifiuta di stabilire la relazione d'affari o la interrompe conformemente alle disposizioni previste ai §§ 27 ss.

C. Accertamento relativo all'avente economicamente diritto (art. 4 LRD)

§18 Avente economicamente diritto

¹ L'avente economicamente diritto deve essere una persona fisica.

² Se la controparte è una persona giuridica operativa o una società di persone valgono quale avente economicamente diritto le persone fisiche che detengono, in qualità di detentore di controllo, direttamente o indirettamente, da solo o d'intesa con terzi, almeno il 25 per cento delle quote sociali o dei diritti di voto della società, che controllano in qualsiasi altro modo la società in qualità di detentore del controllo. Se non fosse possibile identificare i detentori di controllo, in via sostitutiva, il membro superiore dell'organo direttivo vale quale detentore di controllo.

³ Una società di sede non può essere considerata come avente economicamente diritto. È considerato quale beneficiario economico di una società di sede colui che per accordo, incarico direttivo, come organo della società, con partecipazioni delle quote sociali o dei diritti di voto, in ultima analisi nei propri interessi, possa disporre o possa far disporre del patrimonio della società di sede.

§19 Accertamento relativo all'avente economicamente diritto

¹ L'intermediario finanziario accerta con la diligenza dovuta l'avente economicamente diritto o il detentore di controllo. Deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante chi sia l'avente economicamente diritto, se:

- a. la controparte è una persona fisica e non è identica all'avente economicamente diritto oppure sussiste un dubbio in merito;
- b. la controparte è una società di sede;
- c. la relazione d'affari implica un'operazione di cassa importante ai sensi del § 14 cpv. 2 lett. a o b, che raggiunga o superi i 25'000 franchi;
- d. si tratta di un trasferimento di denaro o di valori ai sensi del § 14 cpv. 3;
- e. la controparte è una persona giuridica operativa o una società di persone che non è una società quotata in borsa o detenuta in modo maggioritariamente da una società quotata.

² La dichiarazione sull'avente economicamente diritto (formulario A o formulario K per detentori di controllo) deve contenere le seguenti informazioni:

- a. per le persone fisiche di cui le lettere a - d del capoverso precedente: nome, cognome, data di nascita, indirizzo del domicilio e nazionalità degli aventi economicamente diritto;
- b. per le persone giuridiche di cui la lettera e del capoverso precedente: dati secondo l'art. 697/ CO ossia nome e cognome e domicilio degli aventi economicamente diritto, e per azionisti al portatore anche data di nascita e nazionalità.

³ La dichiarazione deve essere firmata dalla controparte o da una persona da essa incaricata. Qualora l'intermediario finanziario o i suoi dipendenti agiscano come fiduciari della controparte, la dichiarazione può essere firmata anche dall'avente economicamente diritto.

⁴ Se la controparte o l'avente economicamente diritto proviene da uno Stato in cui la data di nascita o l'indirizzo del domicilio non sono usati, l'obbligo di fornire queste informazioni non si applica. Questa deroga deve essere motivata in una nota firmata e datata nell'incarto.

⁵ L'obbligo di accertare l'identità dell'avente economicamente diritto non si applica se esso condurrebbe alla divulgazione di fatti tutelati da segreto professionale degli avvocati o dei notai nell'ambito della loro attività ai sensi del § 47 del Regolamento.

⁶ Per i supporti dati non riscrivibili nell'ambito dei mezzi di pagamento elettronici è possibile rinunciare all'accertamento relativo all'avente economicamente diritto se:

- a. il denaro depositato elettronicamente serve al cliente esclusivamente per pagare online beni e servizi acquistati;
- b. l'ammontare disponibile elettronicamente non supera i 250 franchi per supporto dati;
- c. l'ammontare disponibile per operazione e per cliente non supera i 1500 franchi.

§20 Intermediario finanziario sottoposto a vigilanza in virtù di una legge speciale

¹ Se la controparte è un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza in virtù di una legge speciale o un'istituto di previdenza professionale esonerato dall'obbligo fiscale ai sensi dell'art. 2 cpv. 4 lett. b LRD, non è necessario richiedere una dichiarazione relativa all'avente economicamente diritto.

² È considerato come intermediario finanziario sottoposto a vigilanza in virtù di una legge speciale:

- a. un intermediario finanziario svizzero secondo l'art. 2 cpv. 2 LRD;
- b. un intermediario finanziario straniero che esercita un'attività prevista all'art. 2 cpv. 2 LRD, se è soggetto ad una sorveglianza e ad una regolamentazione equivalente in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro.

³ In caso di sospetto abuso, o di messa in guardia da parte della FINMA nei confronti di singoli istituti o di istituti di un certo paese, una controparte secondo il cpv. 1 deve fornire una dichiarazione relativa all'avente economicamente diritto.

§21 Forme d'investimento collettive o società di partecipazione

¹ Se la controparte è una forma d'investimento collettivo o una società di partecipazione fino a 20 investitori, l'intermediario finanziario richiede una dichiarazione relativa agli aventi economicamente diritto.

² Se la controparte è una forma d'investimento collettivo o una società di partecipazione con più di 20 investitori, l'intermediario finanziario richiede una dichiarazione relativa agli aventi economicamente diritto solo se le forme d'investimento o le società di partecipazione non sono assoggettate a una vigilanza e a una regolamentazione adeguata in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

³ Per le forme d'investimento collettivo, le società di partecipazione e le società di sede quotate in borsa, non occorre una dichiarazione relativa agli aventi economicamente diritto.

⁴ Si può rinunciare alla dichiarazione scritta per le forme d'investimento collettive e per le società di partecipazione se un intermediario finanziario ai sensi del § 20 funge da promotore o sponsor e dimostra di applicare una regolamentazione adeguata in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

§22 Dubbio sull'avente economicamente diritto

Sono elementi costitutivi di dubbio:

- a. l'esistenza di una procura affidata ad una persona che non ha legami sufficientemente stretti con la controparte;
- b. i valori patrimoniali che sono manifestamente incompatibili con la situazione finanziaria della controparte;
- c. la relazione d'affari è stabilita senza che abbia avuto luogo un incontro con la controparte;
- d. la constatazione di aspetti insoliti nella relazione tra controparte ed intermediario.

§23 Società di sede

¹ Sono considerate società di sede le persone giuridiche, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e le formazioni analoghe che non esercitano un'attività commerciale, di fabbricazione o un'altra attività gestita secondo criteri commerciali. I seguenti indizi lasciano presumere in particolare che si è in presenza di una società di sede:

- a. la società non dispone di locali propri, per esempio nel caso in cui venga indicato un indirizzo c/o, una sede presso un avvocato, una fiduciaria o una banca; oppure
- b. la società non dispone di personale proprio, rispettivamente impiega personale soltanto in attività amministrative.

² Non sono considerate come società di sede le persone giuridiche e le società con sede in Svizzera che:

- a. perseguono lo scopo di salvaguardare gli interessi dei propri membri o dei loro beneficiari mediante un'azione comune oppure si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, di pubblica utilità, ricreativo o simile, tosto che esse si adoperino effettivamente al conseguimento di tali scopi;
- b. detengono la maggioranza delle partecipazioni in una o più società con attività operative nell'intento di accorparle, mediante la maggioranza di voti o in altro modo, e il cui scopo principale non consiste nell'amministrare il patrimonio di terzi (società holding).

³ In relazioni d'affari con società semplici che abbiano più di quattro soci e che non abbiano rapporti con paesi a rischio superiore e che abbiano uno scopo secondo il cpv. 2 lett. a, non sono da richiedere dichiarazioni relative all'avente economicamente diritto, salvo non sussistano dubbi che la società semplice agisca per conto di terzi.

§24 Unioni di persone, trust e altri patrimoni organizzati

¹ Nel caso di unioni di persone, trust o altre unità patrimoniali delle quali non esiste l'avente economicamente diritto, la dichiarazione della controparte deve contenere le informazioni richieste ai § 19 cpv. 2 lett. a per le seguenti persone:

- a. il fondatore effettivo;
- b. i trustee;
- c. i curatori, i protettori eventuali e le persone incaricate di funzioni analoghe;
- d. i beneficiari nominativamente indicati;
- e. nel caso in cui non sia stato ancora nominativamente indicato alcun beneficiario: la cerchia di persone, suddivisa in categorie, che sono in considerazione come beneficiaria;
- f. le persone abilitate a dare istruzioni alla controparte o ai suoi organi;
- g. nel caso di strutture revocabili: le persone abilitate a effettuare la revoca.

² Alle società con un funzionamento analogo a unioni di persone, trust o altre unità patrimoniali organizzate si applica per analogia il capoverso 1.

³ Un intermediario finanziario che avvia una relazione d'affari o esegue una transazione in qualità di trustee si identifica come tale nei confronti dell'intermediario finanziario, della controparte o del partner della transazione.

§25 Insuccesso dell'identificazione dell'avente economicamente diritto

Qualora sussistano dei dubbi riguardo all'esattezza della dichiarazione della controparte e nel caso in cui tali dubbi non possano essere tolti attraverso altre certificazioni, l'intermediario finanziario rifiuta di stabilire la relazione d'affari o la interrompe conformemente alle disposizioni dei §§ 27 ss.

§25^{bis} Disposizioni particolari per società d'investimento

¹ Per rapporti di quota valgono le relazioni regolate dal diritto societario per società d'investimento secondo l'art. 2 cpv. 3 LICol nei confronti di azionisti e partecipanti, la cui interruzione della relazione non può essere determinata dalla società d'investimento. Inoltre sono da considerare le seguenti disposizioni:

- a. i rapporti di quota hanno inizio con l'acquisto di quote (azioni o certificati di partecipazione) e terminano con l'alienazione di tutte le quote da parte dell'investitore;
- b. il rapporto della società d'investimento nei confronti degli obbligazionisti viene trattata come rapporto di quota, fintanto che l'acquisto da parte dell'investitore non avvenga tramite sottoscrizione alla società d'investimento;
- c. l'acquisto di strumenti derivati su quote della società d'investimento da parte dell'investitore fondano un rapporto di quota, fintanto che non si raggiunga la soglia d'obbligo di dichiarazione secondo l'art. 120 cpv. 1 LInFi.

² I rapporti di quota sono da considerarsi relazioni d'affari ai sensi dei §§ 7 e seguenti. Gli obblighi di diligenza secondo la LRD si realizzano tramite le disposizioni del Regolamento con le seguenti peculiarità:

- a. dal rapporto di quota deriva una relazione d'affari ai sensi del Regolamento solamente al momento in cui la società d'investimento ha conoscenze utili sull'identità del titolare di quote, che gli permettano di poterlo contattare;
- b. società d'investimento quotate in borsa identificano tutti i titolari di quote che detengono il 3 per cento o più delle quote. Il calcolo delle soglie avviene secondo i criteri dell'art. 120 e 121 LInFi;

- c. società d'investimento non quotate identificano tutti i coloro che detengono quote;
- d. nel caso il titolare di quote fosse altrove identificato all'interno di un consolidato a cui appartenesse la società d'investimento, l'identificazione può considerarsi avvenuta: il fatto che l'identificazione sia altrimenti avvenuta è da documentare;
- e. bisogna in ogni modo assicurare tramite provvedimenti organizzativi, che in ogni caso gli organi di sorveglianza e le autorità di perseguimento penale abbiano in ogni momento ed illimitatamente accesso alle informazioni dell'identificazione altrove avvenuta;
- f. per le società d'investimento quotate in borsa l'accertamento relativo all'avente economicamente diritto può limitarsi alle soglie di dichiarazione secondo l'art. 22 e 23 OInFi-FINMA e le pertinenti ordinanze applicative;
- g. per le società d'investimento non quotate in borsa l'accertamento relativo all'avente economicamente diritto avviene secondo le disposizioni del Regolamento, ed è possibile rinunciare all'accertamento dell'avente economicamente diritto, se il titolare di quote è un intermediario finanziario sottoposto ad una sorveglianza prudenziale che sottostia ad un'adeguata sorveglianza in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, o se è un investimento collettivo o una società d'investimento quotata in borsa.

³ Se l'identificazione dei titolari di quote non può avvenire per scarsa collaboratività entro tre mesi o fallisce l'accertamento relativo all'avente economicamente diritto, la società d'investimento esamina subitaneamente se debba avvenire una comunicazione ai sensi dell'art. 9 LRD o 305^{ter} CP.

⁴ Se la società d'investimento dispone una comunicazione ai sensi dell'art. 9 LRD, essa informa secondo l'art. 10a cpv. 2 LRD gli altri intermediari finanziari coinvolti e ad essa noti, che sono in grado di poter far eseguire un blocco dei beni patrimoniali contestuali alla comunicazione.

⁵ Se la società d'investimento rinuncia alla comunicazione, ne conserva per iscritto i motivi.

D. Rinnovo dell'identificazione o dell'accertamento relativo all'avente economicamente diritto (art. 5 LRD) e interruzione della relazione d'affari

§26 Rinnovo dell'identificazione o dell'accertamento dell'avente economicamente diritto

La verifica dell'identità della controparte o l'accertamento relativo all'avente economicamente diritto deve essere rinnovata nel corso della relazione d'affari, se subentra un dubbio in merito:

- a. a l'esattezza delle indicazioni date sull'identità della controparte;
- b. al fatto che la controparte è identica all'avente economicamente diritto;
- c. alla dichiarazione emessa dalla controparte riguardo all'avente economicamente diritto.

§27 Interruzione della relazione d'affari

¹ L'intermediario finanziario decide a sua discrezione in merito al proseguimento o l'interruzione della relazione d'affari, se:

- a. entro il termine di 20 giorni lavorativi da una comunicazione ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. a LRD l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro non lo informa, lo informa che la comunicazione non verrà inoltrata alle autorità di perseguimento penale o lo informa che la comunicazione è stata inoltrata a un'autorità di perseguimento penale ed esso da questo momento non riceve alcuna decisione dell'autorità di perseguimento penale entro cinque giorni lavorativi;
- b. dopo una comunicazione ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c LRD non riceve alcuna decisione dell'autorità di perseguimento penale entro cinque giorni lavorativi;
- c. dopo una comunicazione ai sensi dell'art. 305^{ter} CP, l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro lo informa che la sua comunicazione non sarà inoltrata all'autorità di perseguimento penale.

² L'intermediario finanziario deve interrompere la relazione d'affari, sotto riserva del § 29, quando:

- a. dei dubbi sulle indicazioni rilasciate dalla controparte sussistono anche dopo la procedura di rinnovo della verifica della sua identità o di rinnovo dell'accertamento dell'avente economicamente diritto;
- b. una parte contrattuale rifiuta di rinnovare l'identificazione o di rinnovare l'accertamento dell'avente economicamente diritto.

³ Le relazioni esistenti devono essere interrotte nel modo più veloce possibile senza violare le disposizioni contrattuali. Se l'intermediario finanziario non è in grado di contattare la controparte o non ne ha il diritto in virtù di istruzioni ricevute in materia di corrispondenza, può ritardare l'interruzione del rapporto d'affari fino al suo prossimo contatto con la controparte.

§28 Procedura in caso di restituzione dei valori patrimoniali

¹ Qualora un intermediario finanziario rifiuti di stabilire una relazione d'affari o ne interrompa una per i motivi sopracitati, o esegua gli ordini dei clienti ai sensi dell'articolo 9a LRD, è tenuto ad autorizzare la restituzione dei valori patrimoniali importanti solo in una forma che permetta alle autorità cantonali di persecuzione penale di seguirne le tracce ("paper trail").

² Questa regola non si applica nelle operazioni di cassa effettuate con denaro contanti o metalli preziosi, contratti di deposito, e altri rapporti di diritto civile, che diano al partner contrattuale un diritto ad un pagamento in valuta legale nella misura in cui gli fosse dovuto.

§29 Divieto di interruzione della relazione d'affari

¹ Quando sono verificate le condizioni riguardanti l'obbligo di comunicazione ex art. 9 cpv. 1 lett. a o lett. c LRD, la relazione d'affari può essere interrotta solo dopo la comunicazione e solo nei casi di cui le condizioni del § 27 cpv. 1.

² La relazione d'affari con la controparte non può essere interrotta durante un blocco dei beni patrimoniali (art. 10 LRD).

E. Obblighi di chiarimento (art. 6 LRD)

§30 Oggetto e scopo della relazione d'affari

¹ L'intermediario finanziario deve identificare l'oggetto e lo scopo della relazione d'affari auspicata dalla controparte. Il risultato deve essere segnato in una nota scritta per l'incarto.

² L'estensione delle informazioni da raccogliere è in funzione del rischio rappresentato dalla controparte. Se si tratta di una relazione d'affari a rischio elevato, l'oggetto e lo scopo devono essere documentati in maniera esaustiva.

³ Se l'oggetto e lo scopo della relazione d'affari risultano dalle circostanze o dal contratto stesso non occorrono annotazioni ulteriori.

§31 Obbligo speciale di chiarimento

L'intermediario finanziario ha un obbligo di chiarimento speciale in merito al contesto economico e allo scopo della transazione o della relazione d'affari se:

- a. appare inusuale, salvo se la sua legalità è manifesta;
- b. vi siano indizi che i valori patrimoniali provengano da un crimine o un delitto fiscale qualificato (art. 305^{bis} cifra 1^{bis} CP) o che sottostiano alle disposizioni di un'organizzazione criminale (art. 260^{ter} cifra 1 CP) o che essi servano a finanziare il terrorismo (art. 260^{quinqies} cpv. 1 CP);
- c. presenta un rischio superiore secondo i §§ 32 o 33;
- d. i dati della controparte, dell'avente economicamente diritto, di una persona autorizzata a firmare o i dati di una transazione coincidano o siano simili a quelli pubblicati dall'OAD PolyReg secondo l'art. 22a cpv. 2 lett. c LRD sul suo sito web, o sia altrimenti comunicato ai membri.

§32 Relazioni d'affari a rischio superiore

¹ L'intermediario finanziario verifica caso per caso o tramite un sistema per la sorveglianza delle transazioni, se una relazione d'affari presenta un rischio superiore; considera per la sua valutazione gli indizi di riciclaggio conformemente all'Allegato dell'ORD-FINMA. Se una persona presenta un rischio superiore è irrilevante se sia contraente, detentore di controllo, avente economicamente diritto, o rappresentante. Come criteri generali di rischio in funzione dell'attività commerciale dell'intermediario finanziario entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti:

- a. la sede o il domicilio della controparte e/o dell'avente economicamente diritto oppure la loro nazionalità;
- b. il tipo e il luogo dell'attività commerciale della controparte e/o dell'avente economicamente diritto;
- c. l'assenza di un contatto personale con la controparte e con l'avente economicamente diritto;
- d. il tipo di prestazioni o di prodotti richiesti;
- e. l'ammontare dei valori patrimoniali depositati;
- f. l'ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita;
- g. il paese di origine o di destinazione di pagamenti frequenti;
- h. la complessità delle strutture, in particolare attraverso l'utilizzo di società di sede.

² Al fine di concretizzare le disposizioni del cpv. 1, l'intermediario finanziario può stabilire autonomamente dei criteri ulteriori che gli permettono di riscontrare le relazioni d'affari a rischio per quel che riguarda il suo settore e i suoi clienti. Egli deve rendere noti questi criteri alla Direzione dell'OAD PolyReg.

³ Una relazione d'affari è sempre a rischio superiore quando:

- a. la relazione d'affari è avviata con una persona esposta politicamente² all'estero, o con una persona ad essa collegata o riconoscibilmente vicina per motivi personali, familiari o d'affari;
- b. la relazione d'affari viene avviata con una persona esposta politicamente interna a livello nazionale o attiva in un'organizzazione intergovernativa, o con una persona vicina a loro, e se presenta almeno un altro criterio di rischio secondo d) ed e), o secondo il § 32 cpv. 1 e 2;
- c. la relazione d'affari viene avviata con una persona esposta politicamente con funzione direttiva di un'associazione sportiva internazionale, o con una persona vicina ad essa, e se presenta almeno un altro criterio di rischio secondo d) ed e), o secondo il § 32 cpv. 1 e 2;
- d. la sede, il domicilio, o il luogo d'attività del contraente o dell'avente economicamente diritto, o la nazionalità di questi, siano in connessione con un paese che non metta in atto provvedimenti efficaci alla lotta contro il riciclaggio di denaro;
- e. la relazione d'affari in quanto tale, l'ammontare dei valori patrimoniali, o le dimensioni delle transazioni tenuto conto del profilo cliente o delle circostanze appaiano inusuali, fatto salvo il caso di una legalità manifesta.

⁴ Per la valutazione dei criteri di stima sul raggiungimento o meno della soglia della sottrazione fiscale al possibile delitto fiscale qualificato ai sensi dell'art. 305^{bis} cifra 1^{bis} CP, l'intermediario finanziario può esimersi da far riferimento necessariamente al massimo dell'aliquota fiscale del paese di domicilio del cliente e può rinunciare all'accertamento di fattori fiscali individuali. L'intermediario finanziario considera per la sua valutazione fiscale la Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), la Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), e la truffa in materia di prestazioni e di tasse dell'art. 14 della Legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA).

⁵ L'avvio di relazioni d'affari che presentano rischi superiori necessita dell'accordo di una persona o di un organo superiore oppure della direzione (§ 34 cpv. 4).

² Per persone politicamente esposte (PEP) s'intendono le seguenti persone: **a)** Persone alle quali all'estero sono affidate o sono state affidate funzioni pubbliche dirigenziali, in particolare capi di Stato e di governo, politici di alto rango a livello nazionale, alti funzionari dell'amministrazione, della giustizia, dell'esercito e dei partiti a livello nazionale, organi superiori delle imprese pubbliche d'importanza nazionale. **b)** Persone alle quali in Svizzera sono affidate o sono state affidate funzioni pubbliche dirigenziali nella politica, nell'amministrazione, nell'esercito e nella giustizia, nonché membri del consiglio d'amministrazione o della direzione di imprese statali d'importanza nazionale. 18 mesi a partire dalla fine della carica le persone esposte politicamente interne a livello nazionale cessano d'essere considerate persone politicamente esposte. **c)** Persone alle quali sono affidate o sono state affidate funzioni dirigenziali presso organizzazioni intergovernative o federazioni sportive internazionali. Per federazioni sportive internazionali s'intendono il Comitato internazionale olimpico stesso e le organizzazioni non governative riconosciute dal Comitato internazionale olimpico, che regolano a livello globale almeno una tipologia di sport ufficiale. **d)** Per persone legate a persone politicamente esposte s'intendono le persone fisiche che sono riconoscibilmente legate per ragioni familiari, personali o d'affari alle persone esposte politicamente.

§33 Transazioni con un rischio superiore

¹ Una transazione presenta un rischio superiore quando:

- a. l'ammontare dei valori patrimoniali o il volume della transazione si distanzia dal profilo del cliente o appare quantomeno inusuale, a titolo esemplificativo quando vi siano indizi di riciclaggio a far senso dell'Allegato all'ORD-FINMA senza che vi sia una giustificazione difendibile in merito;
- b. si riscontrano delle differenze significative tra l'abituale frequenza o volume delle transazioni nella relazione d'affari in corso o in relazioni d'affari simili;
- c. del denaro contante, dei titoli al portatore o dei metalli preziosi del valore di o oltre ai 100'000 franchi sono depositati o ritirati fisicamente in una o più volte;
- d. in caso di trasferimenti di denaro o di valori, una o più transazioni che sembrano collegate tra loro raggiungono o superano la cifra di 5'000 franchi;

² Al fine di concretizzare le disposizioni del cpv. 1, l'intermediario finanziario può stabilire autonomamente dei criteri precisi che gli permettono di riscontrare transazioni che presentano dei rischi superiori per quel che riguarda il suo settore e i suoi clienti. Egli deve rendere noti questi criteri alla Direzione dell'OAD PolyReg.

³ Per i trasferimenti di denaro e di valori devono figurare sulla ricevuta di pagamento il nome e l'indirizzo dell'intermediario finanziario.

§34 Sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni

¹ L'intermediario finanziario prende le misure appropriate a livello di personale e di organizzazione al fine d'assicurare una sorveglianza efficace sulle relazioni d'affari e sulle transazioni.

² In caso di relazioni d'affari durature, l'intermediario finanziario deve prelevare le informazioni necessarie ad una sorveglianza efficace, documentarle e tenerle aggiornate (profilo cliente).

³ In particolare, gli intermediari finanziari devono conoscere le loro controparti in tutti gli ambiti delle relazioni d'affari durature, in maniera tale da poter decidere se una transazione o una relazione d'affari è inusuale.

⁴ La direzione generale o almeno uno dei suoi membri decide in merito a:

- a. l'avvio e, annualmente, il proseguimento delle relazioni d'affari durevoli con persone politicamente esposte ai sensi del § 32 cpv. 3 a) e b);
- b. l'applicazione, la sorveglianza e la valutazione dei controlli regolari di tutte le relazioni d'affari che comportano rischi superiori.

⁵ Gli intermediari finanziari con un'attività di gestione patrimoniale molto estesa e strutture con numerosi livelli gerarchici possono delegare questa responsabilità alla direzione di un'unità d'affari.

§35 Momento e contenuto dei chiarimenti

¹ Qualora le condizioni dell'obbligo di chiarimento speciale siano adempiute, l'intermediario finanziario procede senza indugi al chiarimento speciale.

² A seconda delle circostanze, devono essere chiarite:

- a. l'origine dei valori patrimoniali presenti;
- b. l'utilizzo previsto dei valori patrimoniali prelevati;
- c. il contesto dei versamenti in entrata;
- d. l'origine dei beni patrimoniali della controparte e dell'avente economicamente diritto;
- e. l'attività professionale o commerciale della controparte e dell'avente economicamente diritto;
- f. la situazione finanziaria della controparte e dell'avente economicamente diritto;
- g. per le persone giuridiche: chi le controlla;
- h. in caso di trasferimenti di denaro o di valori: nome, cognome e indirizzo della persona destinataria.

§36 Procedura e conseguenze

¹ Secondo le circostanze i chiarimenti consistono nel:

- a. richiedere delle informazioni/indicazioni scritte o orali alla controparte o all'avente economicamente diritto;
- b. visitare il luogo dove opera la controparte o l'avente economicamente diritto;
- c. consultare le fonti e le banche dati accessibili pubblicamente;
- d. richiedere delle informazioni/indicazioni da terzi.

² L'intermediario finanziario esamina la plausibilità del risultato dei suoi chiarimenti e li documenta.

³ L'intermediario finanziario deve interrompere la relazioni d'affari ai sensi del § 27 e § 28 sotto riserva del § 29 se:

- a. i dubbi concernenti le indicazioni fornite dalla controparte sussistono anche dopo i chiarimenti effettuati;
- b. vi sono sospetti che le indicazioni fornite riguardo l'identità della controparte o dell'avente economicamente diritto sono state intenzionalmente falsificate.

F. Obbligo di allestimento e conservazione dei documenti e ricorso ad un terzo (art. 7 LRD)

§37 Obbligo di allestire e conservare documenti

¹ L'intermediario finanziario allestisce i documenti ed i giustificativi relativi alle sue relazioni con la controparte e alle transazioni effettuate in maniera tale che un esperto esterno, in particolare l'OAD PolyReg ed i suoi controllori, possano verificare il rispetto del Regolamento e della LRD da parte dell'intermediario finanziario.

² L'intermediario finanziario allestisce, ai sensi del § 44 cpv. 1 degli Statuti, un registro LRD attestante tutte le relazioni d'affari rilevanti in termini di LRD, nel quale documenta tutte le

identificazioni, accertamenti e chiarimenti secondo i §§ 7-36, così come le comunicazioni ai sensi dell'art. 9 LRD. Dossiers di relazioni a rischio superiore o con persone esposte politicamente devono essere riconoscibili come tali. Le comunicazioni e gli atti collegati sono da archiviare separatamente.

³ I documenti devono permettere la ricostruzione delle singole transazioni.

⁴ I documenti ed i giustificativi devono, ai sensi dell'art. 7 LRD, essere conservati in un luogo sicuro ed essere accessibili in tempo utile ad una richiesta di presentazione di informazioni emanata dall'OAD PolyReg, da un controllore designato dall'OAD PolyReg, dalla FINMA o ad una richiesta di sequestro da parte della autorità di perseguimento penale.

⁵ Sono possibili forme di archiviazione e tenuta dei dossiers elettroniche. I mezzi di salvataggio ed i server devono aver sede in Svizzera. La protezione contro cambiamenti illeciti, la possibilità di accesso e lettura in ogni momento e un numero sufficiente di copie di sicurezza, devono essere garantiti secondo gli standard attuali della tecnica.

§38 Condizioni per il ricorso a terzi

¹ Per la verifica dell'identità della controparte e del rappresentante della persona giuridica, l'accertamento dell'avente economicamente diritto, il rinnovo della verifica dell'identità della controparte o dell'avente economicamente diritto, così come per lo svolgimento di chiarimenti speciali, l'intermediario finanziario può ricorrere al supporto di un ausiliario ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 lett. b ORD o di un altro intermediario finanziario, se quest'ultimo è sottoposto a sorveglianza e a regolamentazione equivalente in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro.

² Su richiesta scritta e se esistono motivi sufficienti, l'OAD PolyReg può autorizzare un intermediario finanziario di affidare i compiti relative agli obblighi di diligenza ad un terzo che non è un intermediario finanziario ai sensi del cpv. 1. A questo proposito l'intermediario finanziario deve concludere un contratto scritto con il suddetto terzo e garantire, da una parte, che l'ha diligentemente selezionato ed istruito sui suoi compiti e, d'altra parte, che lo sorveglierà scrupolosamente nell'esecuzione degli obblighi a lui delegati.

§39 Responsabilità dell'intermediario finanziario in caso di ricorso a terzi

¹ L'intermediario finanziario rimane in ogni caso personalmente responsabile del debito adempimento dei compiti affidati.

² L'intermediario finanziario deve prendere le misure appropriate (conferma d'invio, trasmissione criptata, ecc.) al fine di assicurare che le copie in suo possesso, che devono essere conservate, corrispondano ai documenti originali che sono serviti ad adempiere gli obblighi di diligenza.

³ La subdelega da parte della persona incaricata è esclusa.

§39^{bis} Rinuncia all'adempimento degli obblighi di diligenza e semplificazioni

¹ Nel caso di relazioni d'affari continue, nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e

servizi, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza alle condizioni di cui l'art. 11 ORD-FINMA.

² L'emittente di mezzi di pagamento può far uso degli obblighi di diligenza semplificati se si attiene alle premesse di cui l'art. 12 ORD-FINMA in unione all'art. 78 cpv. 2 ORD-FINMA.

³ L'OAD PolyReg, in accordo con la FINMA e su richiesta motivata di un membro, può autorizzare altre e ulteriori semplificazioni. Il membro si assume i costi della procedura.

G. Misure organizzative (art. 8 LRD)

§40 Misure dell'OAD PolyReg

¹ In caso di bisogno o di cambiamento delle circostanze, l'OAD PolyReg prende delle misure complementari per prevenire e lottare contro il riciclaggio di denaro.

² In questo ambito, l'OAD PolyReg può in particolare rilasciare delle direttive su:

- a. in quali casi il Direttore dell'OAD PolyReg deve essere informato;
- b. il modo concreto in cui l'intermediario finanziario deve adempiere i suoi compiti di documentazione (per es. allestendo a tal proposito degli appositi formulari).

³ Gli intermediari finanziari attivi nell'ambito di trasferimento di denaro e valori tengono un elenco aggiornato di tutto il personale ausiliario da loro impiegato e degli agenti che fanno capo al loro sistema; ogni mutazione è da comunicare al Direttore dell'OAD PolyReg. Garantiscono inoltre che essi stessi e il loro personale ausiliario corrispondano alle condizioni di cui l'art. 2 cpv. 3 lett. b ORD.³

⁴ Per gli intermediari finanziari attivi nell'ambito di trasferimento di denaro o valori è obbligatorio il supporto di un sistema informatico per la determinazione e sorveglianza di transazioni a rischio superiore, se negli ultimi 12 mesi il volume delle transazioni ha superato le 500 unità. Il Direttore può eventualmente disporre che esso sia utilizzato anche per altri ambiti del commercio all'ingrosso.

§41 Misure dell'intermediario finanziario

¹ L'intermediario finanziario fornisce una sorveglianza efficace delle relazioni d'affari e delle transazioni e garantisce che i rischi superiori siano determinati.

² L'intermediario finanziario designa una o più persone qualificate che costituiscono il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro. Le persone designate quale persona di contatto e responsabile della formazione devono far parte del servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro e assumono essi stessi la funzione di servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro se non è stata designata ad altre persone.

³ Il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro prepara delle direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e pianifica e sorveglia la formazione interna. Questo servizio fornisce il sostegno e i consigli necessari ai responsabili

³ Ordinanza sul riciclaggio di denaro.

di linea e alla direzione nell'applicazione del presente regolamento, senza tuttavia liberare questi ultimi dalla loro responsabilità.

⁴ Per grosse imprese in cui più di 20 persone sono coinvolte in compiti rilevanti ai sensi della LRD, è obbligatoria una separazione personale fra persone che svolgono una funzione di sorveglianza e controllo e persone responsabili negli affari. In particolare in questi casi il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro deve inoltre garantire che:

- a. sorvegli sù intesa della revisione interna, la società di audit, ed i responsabili di linea, la messa in esecuzione delle direttive interne per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
- b. dispone le valutazioni delle transazioni dettate dal sistema secondo il § 40 cpv. 4;
- c. avvia le valutazioni degli annunci del sistema del controllo delle transazioni;
- d. avvia le verifiche supplementari secondo il § 35 o le esegue lui stesso;
- e. garantisce che i responsabili della direzione abbiano le necessarie informazioni per prendere la decisione per l'accettazione e il mantenimento delle relazioni d'affari secondo il § 34 cpv. 4;
- f. compie un'analisi dei rischi in rapporto alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo legati agli ambiti di attività e alla tipologia della clientela tenendo in considerazione in particolare sede e domicilio dei clienti, la segmentazione dei clienti, i prodotti e le prestazioni offerte. L'analisi dei rischi deve essere adottata dal consiglio di amministrazione o dalla direzione, e deve essere periodicamente aggiornata.

⁵ L'intermediario finanziario che dispone di più di otto collaboratrici o collaboratori attivi in un'attività soggetta alla LRD deve stabilire un concetto scritto relativo al controllo delle procedure interne. Questo concetto deve contenere in particolare le seguenti disposizioni:

- a. i casi nei quali l'OAD PolyReg deve essere informato;
- b. la procedura nello stabilire delle nuove relazioni d'affari;
- c. il nome della persona che decide sull'accettazione o sulla continuazione delle relazioni d'affari comportanti un rischio superiore;
- d. il contenuto e la gestione dei dossier LRD;
- e. l'archiviazione e la conservazione dei documenti;
- f. la ripartizione interna dei compiti come anche delle responsabilità.

H. Obbligo di comunicazione (art. 9 LRD) e diritto di comunicazione (art. 305^{ter})

§42 Circostanze di comunicazione

¹ L'intermediario finanziario dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l'art. 23 LRD (Ufficio di comunicazione), se:

- a. sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari;
 1. sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260^{ter} cifra 1 CP o 305^{bis} CP;
 2. provengono da un crimine o un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'art. 305^{bis} cifra 1^{bis} CP;
 3. sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale, o;
 4. servono al finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinquies} cpv. 1 CP);

- b. interrompe le trattative per l'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a;
- c. se dopo le chiarificazioni di cui l'art. 6 cpv. 2 lett. d LRD sa o ha motivo di presumare che i dati di un contraente, di un'avente economicamente diritto, di una persona autorizzata di firma o di una transazione, siano corrispondenti ai dati di una persona o organizzazione, forniti dalla FINMA, dalla Commissione federale delle case da gioco o dall'OAD PolyReg.

² Non soggiacciono all'obbligo di comunicazione gli avvocati e i notai che sottostanno al segreto professionale conformemente all'art. 321 CP.

³ Se l'intermediario finanziario non avesse un sospetto fondato ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. a LRD o nessun motivo secondo l'art. 9 cpv. 1 lett. c LRD, ma avesse comunque la percezione che i valori patrimoniali provengano da un crimine o un delitto fiscale qualificato o servano al finanziamento del terrorismo, può far uso del diritto di comunicazione dell'art. 305^{ter} cpv. 2 CP.

§43 Forma della comunicazione

¹ La comunicazione deve essere fatta per iscritto, secondo l'art. 9 LRD o secondo l'art. 305^{ter} cpv. 2 CP.

² Essa va fatta tramite invio di un fax, oppure, se ciò non fosse possibile, per posta A. Una comunicazione fatta tramite invio di posta elettronica non è ritenuta valida.

³ Il modulo di comunicazione previsto dall'Ufficio di comunicazione deve essere in linea di principio utilizzato.

⁴ Nella comunicazione deve figurare il nome o la ditta dell'intermediario finanziario che ha proceduto alla comunicazione così come una persona di contatto competente per la comunicazione. I nomi di altri impiegati incaricati del caso possono essere anonimizzati.

⁵ L'intermediario finanziario assicura che la persona di contatto indicata sia raggiungibile durante gli orari di ufficio.

⁶ L'OAD PolyReg deve subitaneamente essere informato con una copia della comunicazione avvenuta; questo vale anche nei casi dell'art. 305^{ter} cpv. 2 CP.

I. Blocco dei beni e divieto d'informazione (art. 10 e 10a LRD)

§44 Blocco dei beni

¹ L'intermediario finanziario che procede ad una comunicazione all'Ufficio di comunicazione secondo l'art. 9 cpv. 1 lett. a LRD e art. 305^{ter} cpv. 2 CP deve bloccare senza indugio i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione, non appena gli viene notificato dall'Ufficio di comunicazione che la comunicazione verrà trasmessa all'autorità di perseguimento penale.

² Egli blocca immediatamente i valori patrimoniali affidatigli e collegati ad un caso di cui l'art. 9 cpv. 1 lett. c LRD.

³ Egli protrae il blocco dei beni fino a che non riceve una decisione dell'autorità di perseguimento penale competente, ma al massimo per cinque giorni lavorativi a contare dalla comunicazione all'Ufficio di comunicazione nei casi di cui il cpv 2, o a contare dal momento della trasmissione da parte dell'Ufficio di comunicazione alle autorità di perseguimento penali di cui il cpv. 1.

§45 Divieto d'informazione

¹ L'intermediario finanziario non ha diritto di informare né interessati né terzi della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 9 LRD o art. 305^{ter} cpv. 2 CP. Il divieto d'informazione previsto non si applica nei confronti dell'OAD PolyReg.

² Se l'intermediario finanziario non è in grado di bloccare egli stesso i beni, egli può informare l'intermediario finanziario che ne è in grado e che sottostà alla legge federale sul riciclaggio di denaro. Se avviene una tale informazione, bisogna redigere al riguardo una nota scritta per l'incarto.

³ Egli può informare anche un altro intermediario finanziario autorizzato sull'avvenuta comunicazione secondo l'art. 9 LRD, se ciò è necessario per ottemperare ai doveri previsti dalla legge e se entrambi gli intermediari finanziari:

- a. forniscono in comune e sulla base di una cooperazione pattuita per contratto prestazioni di servizio per un cliente nell'ambito della gestione del suo patrimonio oppure
- b. appartengono allo stesso gruppo societario.

⁴ È prevista un'eccezione del divieto d'informazione a salvaguardia di propri interessi nell'ambito di una procedura civile, penale o amministrativa, e l'obbligo di diritto d'accesso secondo l'art. 8 della Legge federale sulla protezione dei dati, sotto riserva dell'art. 34 cpv. 3 LRD.

§46 Esclusione della responsabilità civile e penale (art. 11 LRD)

L'intermediario finanziario che procede ad una comunicazione ai sensi dell'art. 9 LRD o dell'art. 305^{ter} cpv. 2 CP ed al blocco dei beni non può essere perseguito per violazione del segreto d'ufficio, del segreto professionale o del segreto commerciale, né tantomeno essere reso responsabile della violazione del contratto se ha effettuato la comunicazione in buona fede.

K. Disposizioni particolari per le persone soggette a segreto professionale

§47 Avvocati e notai

Gli avvocati ed i notai non sono soggetti agli obblighi di diligenza e di comunicazione se ricevono da terzi dei valori patrimoniali, dei quali non sono essi stessi gli aventi economicamente diritto, e che gestiscono su conti/depositi in merito ai quali sono soggetti al segreto professionale secondo l'art. 321 CP.

§48 Conti soggetti a segreto professionale

¹ Sono unicamente soggetti a segreto professionale ai sensi dell'art. 321 CP i conti/depositi che conseguono i seguenti scopi e che sono designati di conseguenza:

- a. pagamento degli anticipi o delle tasse di giustizia, delle cauzioni, dei contributi di diritto pubblico, ecc., versamenti a favore di una parte, di terzi o di un'autorità, così come, nella misura appropriata, gli investimenti a corto termine ad esso collegati (designazione: "averi dei clienti – conto/deposito di passaggio");
- b. deposito di valori patrimoniali così come, nella misura appropriata, gli investimenti ad esso collegati, relativi ad una divisione ereditaria in corso o ad un'esecuzione testamentaria (denominazione per es.: "successione" o "divisione ereditaria");
- c. deposito di valori patrimoniali così come, nella misura appropriata, gli investimenti ad esso collegati, relativi alla liquidazione dei beni nel quadro di un divorzio o di separazione (denominazione: "liquidazione dei beni nel quadro di un divorzio / divorzio");
- d. deposito a titolo di garanzia così come, nella misura appropriata, gli investimenti ad esso collegati, di valori patrimoniali nell'ambito di questioni di diritto civile o di diritto pubblico (denominazione: "conto/deposito d'Escrow", "deposito bloccato per acquisto di azioni", "deposito a titolo di garanzia", "deposito per cauzioni di imprenditori", "imposta sul maggior valore immobiliare", ecc.);
- e. deposito di valori patrimoniali così come, nella misura appropriata, gli investimenti ad esso collegati, nell'ambito di procedure di diritto civile o di diritto pubblico dinanzi ai tribunali ordinari e tribunali arbitrali, così come nell'ambito di procedure d'esecuzione forzata (denominazione per es.: "provvisioni" o "garanzia cauzione giudiziaria", "massa fallimentare", "procedura arbitrale", ecc.).

² La Delegazione del Comitato Direttivo dell'OAD PolyReg è competente, sotto osservazione del segreto professionale, per le questioni di delimitazione tra le attività d'intermediario finanziario e le attività forensi d'avvocato o di notaio.

L. Controlli

§49 Controllori

¹ Attraverso l'accettazione degli Statuti, i membri autorizzano il Comitato Direttivo a nominare dei Controllori permanenti ed indipendenti ai quali è conferito il compito di controllo periodico ordinario. I controllori secondo il § 33 e 34 degli Statuti, devono essere abilitati come società di audit ai sensi dell'art. 11a cpv. 2 OSRev.

² I Controllori operano su mandato dell'OAD PolyReg, ma a spese dell'intermediario finanziario controllato, e consegnano al Direttore, all'attenzione del Comitato Direttivo, un rapporto scritto concernente il risultato dei controlli effettuati.

³ I controlli e le verifiche delle persone soggette al segreto professionale sono effettuate da un controllore designato dall'OAD PolyReg, soggetta egli stesso al segreto professionale. Rapporti che contengono delle informazione soggette al segreto professionale, devono essere segnalati direttamente alla Delegazione del Comitato Direttivo.

§50 Responsabili d'inchiesta indipendenti

I controlli straordinari atti al chiarimento di irregolarità o di violazioni sono eseguiti da un Responsabile d'inchiesta indipendente, salvo che essi non siano già eseguiti dal Direttore o che vengano effettuati nell'ambito di una procedura di sanzionamento. Il Responsabile d'inchiesta indipendente agisce su mandato del Comitato Direttivo e informa quest'ultimo riguardo alle sue constatazioni redigendo un rapporto scritto. L'intermediario finanziario sostiene i costi relativi al controllo straordinario eseguito dal Responsabile d'inchiesta indipendente.

§51 Controllo periodico ordinario

¹ L'OAD PolyReg veglia affinché ogni membro sia controllato sul posto nella sua impresa mediamente ogni 12 mesi da parte di un Controllore che verifica il rispetto degli obblighi statuari, di diligenza e di comunicazione.

² Il Direttore dell'OAD PolyReg assegna al Controllore un mandato concreto per procedere ad un controllo presso un determinato intermediario finanziario in una certa data o in una scadenza precisa. Egli può prolungare questa scadenza per motivi seri.

³ Su domanda scritta di un membro o d'ufficio, il Direttore può rimandare al massimo due volte il controllo periodico ordinario di un anno, se:

- a. l'ultimo controllo è stato eseguito da un Controllore designato dall'OAD PolyReg e non era il primo controllo;
- b. i due controlli precedenti non hanno rilevato nessuna lacuna di rilievo; per intermediari finanziari che non esercitano la loro attività a titolo professionale o che sono inattivi, contrariamente a quanto enunciato qui sopra alla lett. a e alla lett. b, un solo controllo precedente è sufficiente;
- c. l'attività del membro in questione, in ragione della sua proporzione (volume delle transazioni, valori patrimoniali gestiti, numero di clienti, ecc.), dell'origine dei suoi clienti e della stabilità delle sue relazioni d'affari, sussiste solo un rischio minimo di riciclaggio di denaro. Il trasferimento di denaro e valori è considerato in ogni caso come rischio superiore.

I motivi per la decisione di approvazione o di rifiuto della richiesta devono essere documentati.

⁴ La richiesta per il primo rinvio del controllo deve essere inoltrata al Segretariato entro 6 mesi dopo il controllo ordinario; la richiesta per il secondo rinvio può essere inoltrata al più presto dopo 12 mesi e al più tardi dopo 18 mesi dall'ultimo controllo ordinario. Rimane riservato il diritto all'OAD PolyReg di compiere un controllo ordinario in ogni momento e senza indicazione del motivo.

⁵ I controlli sono annunciati, a meno che lo scopo del controllo ne venga compromesso. Essi riguardano almeno il periodo intercorso dall'ultimo controllo.

⁶ L'intermediario finanziario controllato deve mettere a disposizione del Controllore i documenti che gli permettono di verificare il rispetto degli obblighi di diligenza. Il Controllore può esigere l'esaminazione della contabilità dell'intermediario finanziario

controllato, così come degli estratti dei conti della sua società o dei suoi clienti. Il controllato deve inoltre comunicare al Controllore tutte le informazioni rilevanti.

⁷ I Controllori si legittimano presso l'intermediario finanziario per mezzo della lettera di mandato dell'OAD PolyReg. Essi rispettano il segreto d'ufficio e professionale dei membri.

§52 Contenuto del controllo

¹ I Controllori verificano il pieno rispetto della LRD, degli Statuti e del presente Regolamento e danno conto all'OAD PolyReg tramite i formulari previsti.

² Il controllo si effettua secondo le disposizioni del concetto di controllo e deve in particolare modo stabilire se:

- a. i documenti necessari per ottemperare agli obblighi di diligenza e di documentazione sono allestiti e conservati correttamente;
- b. i documenti sopraccitati permettono di concludere che gli obblighi di verifica e di identificazione siano stati adempiuti;
- c. l'obbligo di comunicazione è stato svolto correttamente;
- d. l'obbligo di formazione è stato adempiuto e se i collaboratori mostrano un livello di conoscenza sufficiente, rispettivamente se un concetto di formazione interna è allestito e applicato.

³ Il controllo se prefigge anche di verificare se le condizioni d'affiliazione all'OAD PolyReg sono sempre adempiute e se tutte le modifiche previste dal § 8 degli Statuti sono state immediatamente annunciate.

⁴ I Controllori trasmettono una copia del loro rapporto al Direttore dell'OAD PolyReg al più tardi entro 14 giorni dopo la fine del controllo. Essi annunciano inoltre immediatamente e oralmente al Direttore dell'OAD PolyReg le infrazioni gravi che hanno constatato o i loro sospetti fondati di infrazioni gravi. Il Controllore valuta i rischi che presenta l'attività dell'intermediario finanziario e può fare una proposta per altri provvedimenti. Il Comitato Direttivo decide su richiesta del Direttore sul proseguimento della procedura (nominazione di un responsabile d'inchiesta indipendente, sanzioni, comunicazione alla FINMA).

§53 Controllo straordinario

¹ Un Responsabile d'inchiesta indipendente può essere nominato in caso di sospetti, di irregolarità o di constatazione d'infrazione. Egli invia il suo rapporto scritto al Comitato Direttivo delegato o alla Delegazione del Comitato Direttivo dell'OAD PolyReg. Egli indaga in maniera approfondita le circostanze dubbie o poco chiare.

² Il Responsabile d'inchiesta indipendente raccoglie i mezzi di prova nel fascicolo del membro in questione e menziona le sue constatazioni in un rapporto scritto. Egli può allegare una proposta di sanzione al suo rapporto.

³ Il membro in questione aiuta il Responsabile d'inchiesta indipendente nello svolgimento dei suoi compiti e gli permette una consultazione illimitata.

⁴ I costi di un controllo straordinario sono stabiliti dal Comitato Direttivo. Di norma essi sono sopportati dal membro. Il Direttore dell'OAD PolyReg procede al loro incasso.

M. Sistema di sanzioni

§54 Sanzioni

¹ In caso di violazione delle disposizioni della LRD, altre leggi del mercato finanziario, del presente Regolamento, degli Statuti riguardanti il rispetto della LRD o dei doveri nei confronti dell'associazione possono essere inflitte all'intermediario finanziario le sanzioni seguenti:

- a. avvertimento;
- b. multa da 300 a 1'000'000 di franchi;
- c. minaccia di esclusione;
- d. esclusione dall'OAD.

² Se il 10 per cento del capitale sociale o il 10 per cento del ricavo annuo dell'intermediario finanziario supera la cifra massima della multa definita dal cpv. 1 lett. b, il limite massimo di multa si aumenta all'importo più alto dei due importi menzionati.

³ Oltre ad una sanzione può essere assegnato all'intermediario finanziario un termine di 3 mesi per ristabilire la legalità e la conformità della situazione. Questo termine può essere combinato con delle istruzioni e delle condizioni riguardo all'organizzazione interna dell'intermediario finanziario.

§55 Multa

¹ Per il calcolo dell'ammontare della multa deve essere presa in considerazione la gravità dell'infrazione, il grado di colpa e la capacità finanziaria dell'intermediario finanziario. Delle pene o misure statali non impediscono all'OAD PolyReg d'infliggere allo stesso tempo le proprie sanzioni. Esse possono tuttavia essere ridotte se l'accumulo delle pene inflitte fosse troppo gravoso e di una severità inadeguata.

² In caso di infrazioni minori commesse per negligenza può essere emanato un avvertimento al posto di una multa o anche rinunciare ad infliggere un qualsiasi tipo di sanzione.

§56 Esclusione

¹ L'esclusione può essere pronunciata in caso di infrazioni di cui il § 54 cpv. 1, se l'intermediario finanziario non ha ristabilito la situazione conforme alle disposizioni legali, al presente Regolamento o agli Statuti nel termine imposto o in caso di ripetute violazioni.

² Un membro è escluso qualora le condizioni d'affiliazione non sussistano più, in particolar modo se egli non adempie correttamente gli obblighi derivanti dalla LRD o se egli non garantisce più un'attività impeccabile dal punto di vista della sua organizzazione o del suo personale, così come se non ristabilisce, nonostante richiamo, la legalità e la conformità della sua situazione entro il termine imposto (al massimo di tre mesi).

³ Si può rinunciare ad un avvertimento o all'assegnazione di un termine per il ripristino della conformità quando queste misure appaiano inutili.

⁴ Un membro deve essere escluso qualora egli abbia violato intenzionalmente o per negligenza grave importanti disposizioni della LRD, in particolare l'obbligo di comunicazione, o casi di cui § 8 cpv. 4 degli Statuti e § 10 cpv. 2 degli Statuti.

⁵ L'esclusione e la minaccia d'esclusione può in ogni caso essere accompagnata da una multa.

§57 Procedura d'esclusione

¹ Un ricorso contro la decisione di esclusione non ha effetti sospensivi, se il membro non ottempera più alle condizioni di affiliazione, se il membro non può più essere conformemente sorvegliato, se l'adempimento ineccepibile dei doveri per il futuro appare dubbio, se l'esclusione è avvenuta per motivi cogenti (§ 56 cpv. 4) o se interessi di terzi apparissero messi in pericolo da una continuazione dell'attività.

² I membri che non sono più raggiungibili all'ultimo indirizzo comunicato, fossero limitati nell'esercizio dei diritti civili, o fosse aperta nei loro confronti una procedura di fallimento, possono essere direttamente esclusi.

³ Se l'intermediario finanziario è costituito da più organi responsabili e collaboratori, e il motivo di esclusione fosse imputabile ad uno solo di loro, senza che siano riscontrate colpe proprie negli altri o nell'adeguatezza dell'organizzazione, è possibile prescindere da un'esclusione e al suo posto riconoscere una multa, se il membro dimostra di essersi completamente separato negli affari dall'organo o collaboratore manchevole e che egli non eserciti, solo o in accordo con terzi, una posizione di controllo dei diritti di voto o partecipazione al capitale per un terzo di questi o più.

⁴ Nel caso di una comprova di cui al capoverso 3, il Comitato Direttivo può, sù richiesta, riconsiderare la decisione di esclusione che non abbia raggiunto obbligatorietà definitiva, se vengono garantiti cautelativamente la somma probabile della multa e dei costi della procedura arbitrale relativa eventuale. Il Comitato Direttivo fissa la somma della cauzione. Nel caso il Comitato Direttivo rivalutasse la decisione di esclusione, può nuovamente fissare la cifra della multa.

§58 Rapporto alla FINMA

¹ Qualora fosse prevista una procedura di sanzione o di esclusione contro un intermediario finanziario affiliato all'associazione, che potrebbe culminare con una pena convenzionale o un'esclusione dell'OAD PolyReg, la decisione di aprire questa procedura, come quella di chiuderla, viene trasmessa alla FINMA.

² Se la procedura concerne una persona soggetta al segreto professionale, la Delegazione del Comitato Direttivo deve vegliare sul rispetto del segreto prendendo delle misure appropriate (documenti anonimi, ecc.).

§59 Rimedi giuridici in seno all'associazione

Tutte le sanzioni previste al § 37 degli Statuti possono essere oggetto di un ricorso al Tribunale arbitrale.

N. Istruzione

§60 Obbligo di formazione, svolgimento e dispense

¹ Gli intermediari finanziari così come tutti i collaboratori attivi nell'intermediazione finanziaria devono seguire una formazione dell'OAD PolyReg. I collaboratori devono inoltre essere formati dagli intermediari finanziari sulle misure e le direttive interne al fine di combattere il riciclaggio di denaro.

² La formazione comprende una formazione di base e una formazione continua annuale.

§61 Svolgimento della formazione

¹ Se la formazione non è direttamente assicurata dall'OAD PolyReg, essa è eseguita da un organismo da lui designato. Il Direttore può, su richiesta inoltrata anticipatamente, riconoscere come valido l'adempimento dell'obbligo di formazione continua seguita da un membro presso un altro organismo di formazione.

² L'intermediario finanziario può svolgere, con l'autorizzazione del Direttore, una propria formazione interna a patto che disponga di un responsabile della formazione con competenze approfondite. A tal proposito, l'intermediario finanziario stabilisce per iscritto un concetto di formazione dettagliato che sarà sottoposto alla verifica del Direttore. L'OAD PolyReg veglia in questo caso affinché il concetto di formazione sia effettivamente eseguito. I Controllori sono tenuti a verificare quest'ultimo punto, nonché a riferirne in rapporti scritti.

³ I nuovi collaboratori e i nuovi intermediari finanziari affiliati devono seguire la formazione di base entro un termine appropriato, ma al più tardi entro 6 mesi.

⁴ Almeno un rappresentante dell'intermediario finanziario, di regola la persona di contatto e il responsabile della formazione, devono partecipare alla formazione continua annuale e devono occuparsi di trasmettere le informazioni per la formazione interna dei collaboratori.

§62 Dispensa

¹ Se i nuovi collaboratori attivi nell'intermediazione finanziaria hanno già seguito altrove una formazione sugli obblighi e la messa in atto della LRD, un membro può presentare domanda scritta di dispensa all'OAD PolyReg. La domanda deve essere motivata ed inoltrata entro un termine di 3 mesi. Il membro è responsabile che i suoi nuovi collaboratori seguano una formazione interna complementare concernente le prescrizioni dell'OAD PolyReg e sulle misure e le direttive interne all'impresa in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro.

² Le persone attive nell'intermediazione finanziaria in seno ad un intermediario finanziario che non esercita a titolo professionale⁴ sono dispensati dalla formazione continua annuale finché il membro continui a esercitare non a titolo professionale e a condizione che abbia inoltrato tempestivamente la sua dichiarazione di inattività per l'anno seguente. Se sono trascorsi più di tre anni dall'ultima formazione al momento in cui il membro ricomincia ad esercitare un'attività a titolo professionale, le persone coinvolte devono seguire una nuova formazione di base. Il Direttore può, su richiesta scritta, accordare delle eccezioni.

⁴ Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD), art. 7.

§63 Scopo della formazione

¹ Per una buona applicazione della LRD, le persone attive nell'ambito dell'intermediazione finanziaria devono avere delle conoscenze appropriate alla loro funzione in materia di disposizioni legali, di forme di riciclaggio, della regolamentazione dell'OAD PolyReg e delle misure interne all'impresa prese per lottare contro il riciclaggio di denaro.

² Il programma di formazione ha lo scopo di trasmettere delle conoscenze sulle disposizioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, in particolare sugli obblighi di diligenza (art. 3-8 LRD), sull'obbligo di comunicazione (art. 9 LRD), sul blocco dei beni (art. 10 LRD) e sul divieto d'informare gli interessati o terzi sulle comunicazioni (art. 10 cpv. 3 LRD), così come sulle disposizioni d'applicazione della LRD, sulle disposizioni pertinenti del codice penale (art. 260^{ter}, 260^{quinquies}, art. 305^{bis} e art. 305^{ter} CP), sulle prescrizioni emanate dall'OAD PolyReg e sulle misure interne all'impresa per contrastare il riciclaggio di denaro.

³ L'OAD PolyReg informa i suoi membri per iscritto dell'offerta di formazione dell'associazione. A questo proposito l'associazione stabilisce un concetto di formazione. abschnitt {O. Disposizioni finali}

§64 Disposizioni transitorie

¹ Delitti fiscali qualificati ai sensi dell'art. 305^{bis} cifra 1^{bis} CP, avvenute prima dell'entrata in vigore dei cambiamenti del 12 dicembre 2014, non sono considerati crimini a monte ai sensi dell'art. 305^{bis} cifra 1 CP.

² Le disposizioni sull'accertamento dei detentori di controllo delle persone giuridiche operative non hanno, sotto riserva del § 26, effetto retroattivo.

³ Il § 4 cpv. 1 lett. d non ha effetto retroattivo.

§65 Entrata in vigore

Questo Regolamento è stato approvato dalla FINMA con decisione del 1. ottobre 2015 ed entra in vigore in 30 giorni dall'approvazione per le sezioni L., M. e N., per il resto dal 1. gennaio 2016.⁵

PolyReg: Zurigo, l'11 settembre 2015

⁵ La versione in lingua tedesca del presente Regolamento fa testo per tutte le vertenze che risultano dalla sua applicazione o interpretazione.